



Ordinanza n° 73 del 26/05/08

IL SINDACO

- Visto la nota dell'ASL SA/3 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Medicina del Lavoro di Vallo della Lucania (SA), prot. n. 6854/DP del 9 maggio 2008 e assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 19367 del 16 maggio 2008, con allegato verbale di operazioni compiute, protocollo n. 113/08/R-RE.T.d.P. del 30/04/2008, redatto da personale in forza al Comando P.M. del Comune di Capaccio e da personale in servizio presso l'UOPC del Distretto Sanitario di Capaccio, relativa al sopralluogo di carattere igienico sanitario, effettuato presso l'unità abitativa sita in Via Callimaco n. 15 – lotto n. 48, di proprietà del Sig. ESPOSITO Nicola nato a Ercolano (NA) il 04/01/1925 ed ivi residente in Trentola n. 174;
 - Visto le risultanze del verbale di accertamento summenzionato, con allegate risultanze fotografiche, dal quale si rileva che il fabbricato citato, di proprietà del Sig. ESPOSITO Nicola in premessa generalizzato, dal quale si evidenzia la criticità sullo stato di conservazione della copertura realizzata con lastre ondulate in Eternit con particolare riferimento alla presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale;
 - Considerato che l'Eternit è un materiale composto da cemento e amianto (10-15% di crisoltilo, crocidolite) e che la pericolosità dei prodotti in eternit è dovuta alla possibile liberazione di fibre di amianto che normalmente sono legate alla malta cementizia.
 - Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
 - Visto il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
 - Vista la necessità di eliminare situazioni di rischio presenti sulle coperture danneggiate mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06/09/1994;
 - Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
 - Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
 - Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
 - Visto il vigente Regolamento Comunale.
 - Visto il D.Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008.
- Salva ed impregiudicata l'azione penale;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, al Sig. ESPOSITO Nicola nato a Ercolano (NA) il 04/01/1925 ed ivi residente in Trentola n. 174, di provvedere, previa l'acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati ed occorrenti, all'attuazione delle azioni e/o interventi previsti dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quali:

- **rimozione:** eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano dei lavori ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008;
- **sovracopertura:** confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento amianto quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo;
- **incapsulamento:** trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale;

Gli interventi di bonifica devono essere eseguiti da ditta specializzata iscritta all'Albo gestori ambientali, nella categoria 10 - "attività di bonifica di beni contenenti amianto", previa predisposizione da parte della stessa di un piano di lavoro, che deve essere presentato all'ASL SA/3 - Piazza dei Martiri - 84078 Vallo della Lucania (SA), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

ORDINA ALTRESI

Che la ditta incaricata alle operazioni di bonifica, è tenuta a comunicare la data di inizio e fine dei lavori di bonifica: all'ASL SA/3 U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 di Capaccio Scalo - all'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno - al Comando Vigili Urbani del Comune di Capaccio - al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele e al Sindaco del Comune di Capaccio.

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Sig. ESPOSITO Nicola nato a Ercolano (NA) il 04/01/1925 ed ivi residente in Trentola n. 174;
2. All'U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 Capaccio - A.S.L. SA/3 Capaccio Scalo.
3. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo.

E' inviato: All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno, e all'ASL SA/3 - Piazza dei Martiri - 84078 Vallo della Lucania (SA).

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla residenza municipale li



Il Sindaco
p.a. Pasquale Marino